



**Tribunale di Milano**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. . . . . Presidente  
dott. . . . . Giudice relatore  
dott. . . . . Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

***avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.***

-----

**RILEVATO CHE**

La società Finpac Italia srl, . . . . . con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via IV Novembre n. 54, operativa nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di macchine per l'applicazione di etichette termoretraibili ad alta velocità, ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma, la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall. e sono stati assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

- il Tribunale ha assegnato il termine richiesto, poi prorogandolo al 10.12.21; la ricorrente ha quindi tempestivamente depositato entro lo stesso la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;

- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;

- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;

- la domanda – strutturata come concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall. -, prevede la suddivisione dei creditori chirografari in 3 classi diverse:

Classe 1: creditori finanziari tout court per complessivi euro . . . . .

Classe 2: creditori finanziari garantiti da MCC per complessivi euro . . . . .

Classe 3: altri creditori chirografari per complessivi euro . . . . .

- quanto alla proposta di pagamento, è stato prospettato e promesso il pagamento integrale dei crediti prededucibili e delle spese di procedura nonché dei creditori privilegiati, mentre per le classi dei chirografari è stato previsto il seguente pagamento:

Creditori chirografari Classe 1: pagamento nella misura del 21% dunque per euro . . . . .

Creditori chirografari Classe 2: pagamento nella misura del 100%;

Creditori chirografari Classe 3: pagamento nella misura del 33% dunque per complessivi euro

- quanto alle modalità di attuazione della proposta, se ne prospetta l'attuazione mediante:

(a) la prosecuzione dell'attività d'impresa, grazie alla dotazione da parte del nuovo unico socio di una governance adeguata, all'avvio di nuovi progetti da parte dell'affittuaria (v. piano industriale doc. 23), al deliberato aumento di capitale per euro già versato e condizionato all'omologa del concordato medesimo, che contribuirà, unitamente alla riduzione dei costi di gestione attraverso la revisione dei rapporti coi fornitori non strategici e la riduzione del personale a 10 unità, a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della società;

(b) la finalizzazione di tutto l'attivo alla continuità aziendale, a eccezione di una stampante 3d e relativo box valorizzati in **euro**

(c) il realizzo di crediti commerciali, già al netto di un fondo di svalutazione del 20%, per **euro**

(d) la sussistenza di crediti tributari per euro 50.322,36, da utilizzarsi a compensazione delle poste di debito fiscale;

(e) i proventi annuali del contratto di affitto del ramo di azienda relativo alla commercializzazione, progettazione, installazione e assistenza post vendita dei macchinari in essere con la Finpac Sleeve srl, pari a **euro** per 4 anni;

(f) la liquidità di cassa per **euro**

- quanto ai tempi di attuazione della proposta, trattandosi di concordato in continuità, l'orizzonte temporale del piano è stato correlato al completamento del piano industriale di prosecuzione dell'attività, che ha durata sino al 31.12.2025; di conseguenza la soddisfazione dei creditori concordatari dovrebbe avvenire secondo i seguenti tempi di adempimento:

(a) pagamento dei crediti prededucibili al 100% per euro : entro 180 giorni dalla omologazione definitiva del concordato;

(b) pagamento dei crediti privilegiati tributari al 100% per euro oltre sanzioni: entro un anno dalla omologazione definitiva del concordato e senza dilazioni, grazie ai flussi della continuità aziendale e all'aumento di capitale;

(c) pagamento dei crediti privilegiati ex artt. 2753 e 2754 cc al 100% per euro entro un anno dalla omologazione definitiva del concordato e senza dilazioni, grazie ai flussi della continuità aziendale e all'aumento di capitale;

(d) pagamento dei creditori chirografari: entro il 31.12.2025 con i flussi di cassa rinvenienti dalla continuità;

- per ciò che attiene al fabbisogno concordatario, sono state sopra indicate le attività destinate al pagamento dei creditori pari a complessivi Euro

- sono stati altresì previsti flussi di cassa per complessivi euro con i quali verrà supportata l'attività aziendale e verranno coperti i relativi costi;

- è stata inoltre depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

b) una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;

c) il piano industriale (v. doc. 23);

d) il contratto di affitto di ramo di azienda e sue modifiche (v. docc. 11 e 12)

- e) la relazione ex artt. 161, comma 3, e 186-*bis* l.fall. a firma dott. Giuliano Pione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la funzionalità del concordato con continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto ad eventuali ed alternativi scenari liquidatori, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera *d*), l.fall. (v. doc. 24);
- f) una perizia di stima dei beni mobili (v. doc. 9);
- g) ulteriore documentazione integrative ed esplicative.

A fronte della proposta concordataria come sopra delineata, il GD ha contestato i seguenti profili di inammissibilità:

- 1) la mancata quantificazione del privilegio di rivalsa IVA, ex art. 2758, secondo comma, c.c. spettante ai fornitori di beni e servizi;
- 2) la specificazione circa la sussistenza o meno di crediti garantiti dai privilegi previsti dall'art. 2751bis nn. 2, 3, 5 cc e, in caso affermativo, la quantificazione e il relativo trattamento concordatario;
- 3) la mancanza di un parere legale specifico in ordine all'effettiva recuperabilità dei crediti verso clienti, stimata in euro al netto del fondo di svalutazione operato, nonché in ordine alla congruità o meno di detto fondo;
- 4) la mancata previsione degli interessi sui debiti privilegiati e chirografari, nonostante il loro soddisfacimento non immediato;
- 5) la previsione di un pagamento dilazionato dei crediti finanziari assistiti dalla garanzia MCC, ciò che potrebbe comportare l'escussione della garanzia e dunque la collocazione degli stessi al privilegio anziché al chirografo, con la conseguenza della necessità del pagamento entro l'anno e non già in 4 anni;
- 6) la mancata documentazione dell'effettivo versamento dell'aumento di capitale sul conto corrente dedicato e vincolato, la mancata previsione del divieto di delibera di una riduzione del capitale sociale per tutto il periodo concordatario e la necessità di prevedere un maggior termine per l'omologa definitiva, atteso che, secondo la prassi di questo Tribunale, la fissazione dell'adunanza dei creditori deve tenere conto della necessità di monitorare l'andamento della continuità aziendale almeno per i primi mesi successivi all'apertura;
- 7) l'insufficiente giustificazione della previsione di un cash flow di ben euro a fronte dei rilievi del preCG circa il fatturato di aziende dello stesso settore merceologico e l'immotivata mancanza di qualsivoglia stress test e analisi di sensitività da parte dell'attestatore nonostante l'alea insita nei piani di continuità aziendale;
- 8) la mancanza di allineamento tra le percentuali offerte ai creditori finanziari non garantiti e agli altri creditori chirografari nella proposta e quelle corrispondenti indicate nell'attestazione;
- 9) la necessità che nella determina ex art. 152 LF venga prevista la proposta concordataria piena;
- 10) la necessità di approntare un elenco di creditori specifico e suddiviso per categoria (privilegiati con indicazione del singolo privilegio e chirografari secondo la classe di appartenenza);

11) la necessità che l'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia conforme ai principi civilistici in tema di bilancio;

12) la specificazione e giustificazione del fabbisogno concordatario, determinabile in base al ricorso in euro per contro quantificato dall'attestatore in soli euro

13) la giustificazione della mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti all'Agente della Riscossione;

14) la mancanza di una perizia di stima dell'azienda;

15) la mancata documentazione dell'impossidenza del potenziale destinatario dell'azione di responsabilità;

16) la mancata valutazione della sussistenza o meno di atti soggetti a revocatoria.

La società ha provveduto, pur oltre il termine all'uopo concesso, a emendare le criticità sopra esposte, così modificando la proposta originaria: in particolare, grazie all'apporto di finanza terza da parte del socio unico per euro

all'incasso dei crediti commerciali ante procedura per euro al realizzo di

alcuni beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per complessivi euro

nonché ai proventi derivanti dall'affitto del ramo d'azienda sottoscritto con Finpac Sleeve s.r.l. per euro sarà possibile procedere al pagamento integrale delle

spese di giustizia e dei debiti in prededuzione o sorti in funzione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nel termine massimo di trenta giorni dal provvedimento definitivo di omologazione, al pagamento integrale dei debiti privilegiati (comprensivi di interessi) diversi da quelli finanziari garantiti da MCC, entro il termine massimo di sei mesi dal provvedimento definitivo di omologazione, al pagamento dei debiti privilegiati finanziari garantiti da MCC (comprensivi di interessi) nei limiti della capienza dell'attivo realizzabile dai beni su cui insiste la causa di prelazione (e quindi nella misura del 10% del credito), entro il termine massimo di sei mesi dal provvedimento definitivo di omologazione, con declassamento al chirografo della parte residua e al pagamento dei debiti chirografari ab origine e dei debiti privilegiati declassati al chirografo (comprensivi di interessi e senza più divisione in classi) nella misura del 25%, nel termine massimo di sei mesi dal provvedimento di omologazione.

La medesima ha altresì depositato, tra l'altro, la delibera ex art. 152 LF, la relazione ex art. 160 co. 2 LF, l'attestazione integrativa, il parere legale richiesto in punto recuperabilità dei crediti e una valutazione dell'azienda.

#### RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente efficienza i requisiti della regolarità e completezza;

- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano;

- sia del tutto evidente - in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata -, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale inoltre risulta avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00, ricavi lordi

superiori ad € 200.000,00, un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;

- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 161, comma 3, l.fall., nonché dell'art. 186-*bis* l.fall. dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tali disposizioni, relazione che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati, della fattibilità del piano e della convenienza della proposta e del piano in continuità rispetto ad alternativi scenari liquidativi, attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;
- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale); tale positivo riscontro non esclude la possibilità che nel corso del procedimento si renda necessario per la ricorrente integrare la proposta eliminando eventuali residue criticità;
- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;
- quanto alla nomina dell'organo commissariale, debba procedersi alla designazione di un Commissario singolo, da individuarsi nel medesimo preCG;

#### *Per Questi Motivi*

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società **Finpac Italia srl**, con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via IV Novembre n. 54;
- 2) delega alla procedura la dott.ssa
- 3) nomina CG il preCG rag.
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno venerdì 12 settembre 2014 davanti al Giudice Delegato, presso l'aula B a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Milano;
- 5) dispone:
  - che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il venerdì 12 settembre 2014 nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (che dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.fall. da parte del Commissario Giudiziale;
  - che il Commissario Giudiziale depositi in cancelleria la propria relazione *ex art.* 172 l.fall. entro il **termine di 45 giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.fall., la somma di € 20.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20 % delle spese di procedura prededucibili, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la *Banca Nazionale del Lavoro*, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;
  - che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché essi possano produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.fall.;
  - che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., nonché sui quotidiani "*Il Sole 24 Ore*" e "*Corriere della Sera*" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.fall.
- Così deciso in Milano, il 7.4.22

Il Presidente

Il Giudice relatore